

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE SPESE ORDINARIE E
STRAORDINARIE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE,
DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX ART- 316 C.C.**

TRA:

TRIBUNALE DI VERBANIA,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO ■ TRIBUNALE DI
VERBANIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA,
AIGA SEZIONE DI VERBANIA,
AIAF SEZIONE DI VERBANIA

Premessa.

Il presente protocollo di intesa tra il Tribunale di Verbania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania nasce dall'esigenza condivisa tra magistrati e avvocati di regolamentare, attraverso delle linee guida, la materia del mantenimento dei figli e delle spese, ordinarie e straordinarie, nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e nei procedimenti ex artt. 316 c.c., al fine di ridurre, quanto più possibile, i contrasti tra i genitori.

1. DETERMINAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

I difensori, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 cpc, ed il Tribunale nella decisione dei pendenti procedimenti, individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 c.c. e del presente protocollo le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

1.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE

Sono **spese ordinarie** (e quindi ricomprese nell'assegno mensile) quelle mirate al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del minore, o che periodicamente devono essere sostenute per lo stesso, e quindi riguardanti non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza morale e materiale, di gestione e organizzazione del minore.

Le spese ordinarie hanno dunque i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, hanno quale requisito temporale la periodicità, quale requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessità. Sono quindi contemplate nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, a titolo esemplificativo, le spese per:

- vitto, alloggio, concorso alle spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi);
- abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, la cura e l'igiene personale del figlio;
- spese di mensa scolastica;
- spese di cancelleria scolastica corrente;
- spese per baby sitter se già esistenti prima della separazione;
- attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali attività conviviali) o con il genitore collocatario;
- medicinali da banco, comprensivi di quelli necessari alla cura di patologie stagionali;
- ricarica cellulare;
- trattamenti estetici e parrucchiere;

Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, in maniera

omnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità. In caso di collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore, qualora non sia previsto alcun assegno perequativo, alcune spese normalmente contemplate nell'assegno di mantenimento (quali, ad esempio le spese per il vestiario quelle per gite scolastiche senza pernottamento ecc.) sono da sostenere da entrambi i genitori in proporzione alle loro capacità economiche.

1.2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

Sono **spese straordinarie** (e quindi extra ed ulteriori rispetto al contributo al mantenimento) quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, caratterizzandosi per l'oggettiva imprevedibilità nell'*an* e/o l'indeterminabilità nel *quantum*.

L'individuazione del carattere straordinario delle spese discende dal concetto logico ancor prima che giuridico che esse non attengono alla sfera del mantenimento quotidiano ordinario, bensì riguardano eventi e circostanze particolari imprevedibili o eccezionali ovvero spese rilevanti ed esorbitanti dalla ordinaria sfera quotidiana.

Le spese straordinarie non sono e non possono mai ritenersi ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento ordinario e/o nel mantenimento diretto e sono, in generale, caratterizzate dai seguenti criteri:

- a) temporale: sono spese dipendenti da eventi imprevedibili o da fatti, situazioni o scelte di carattere eccezionale, occasionale e sporadiche ovvero spese periodiche, ma non fisse;
- b) quantitativo: sono spese eccedenti il mantenimento ordinario per gravosità della spesa;
- c) funzionale: sono spese necessarie o opportune ed utili in quanto mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie.

I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 cpc ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese straordinarie, si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

1.3 MACROAREE DI SPESE STRAORDINARIE

Le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice, in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni.

Normalmente, viene posto a carico del coniuge non affidatario o non collocatario anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie, come di seguito meglio

specificato, fatta salva la facoltà di optare per una ripartizione percentuale non paritaria (es. 60% e 40% oppure 70% e 30%) delle spese straordinarie nelle ipotesi in cui sussista sproporzione tra i redditi dei genitori.

Possono essere indicati i seguenti ambiti di spesa: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.

Senza pretesa alcuna che l'elenco possa avere valore esaustivo delle voci di spesa, vengono previste le seguenti macroaree di spese straordinarie, con relativa disciplina:

1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista, anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;

3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);

4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
 - gite scolastiche con pernottamento;
 - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
 - corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
 - alloggio presso la sede universitari.
- 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari
 - spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- 6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di lingue;
 - corsi di musica e strumenti musicali;
 - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
 - attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
 - spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout);
 - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/ malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione (rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie);
 - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
 - spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
 - acquisto del mezzo di trasporto dei figli.

2. ONERE DI CONCERTAZIONE

Con riferimento alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (con mezzi idonei a confermarne la ricezione) da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (con mezzi idonei a confermarne la ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.

3. ONERE DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE EXTRA ASSEGNO E RIPETIBILITÀ DELLA SOMMA VERSATA

Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spesa dei figli, di talché il Presidente e il Tribunale ne possano tenere conto nel provvedimento da emettere.

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.

In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

La previa concertazione in ordine alle spese straordinarie pur essendo necessaria ai fini dei rapporti genitoriali, non potrà pregiudicare la ripetibilità delle stesse quando la spesa sia di interesse per i figli e quando le condizioni economiche dei genitori consentono l'esborso.

In tali casi la spesa straordinaria anticipata da un genitore sarà considerata comunque ripetibile, indipendentemente dall'intervenuto previo accordo tra i genitori.

I predetti criteri possono essere in linea di massima ritenuti sussistenti con la conseguenza che le spese straordinarie dovranno essere comunque sostenute anche dal genitore che non dia il proprio consenso, nei seguenti casi:

- quando si tratta di attività relative al tempo libero dei figli (corsi attività sportive con relativa attrezzatura) ma che erano state già state accordate in costanza di matrimonio o di convivenza;
- quando si tratti di cure mediche che erano usuali quando la famiglia era unita (ad es. trattamenti presso medici privati anziché presso strutture sanitarie pubbliche) utilizzo di prodotti omeopatici;
- quando le spese straordinarie derivino da una decisione presa in pendenza e sono pertanto in quel momento note ai genitori o potevano comunque esserlo, ad esempio le spese per la prima comunione (compresa il vestito ed il pranzo ove vi partecipino entrambe le famiglie) che sono da ricondurre alla decisione relativa all'educazione religiosa dei figli le spese per il ballo di maturità e il viaggio per la maturità in base al tipo di formazione dei figli;

Il tutto ovviamente se ed in quanto tali spese siano ancora sostenibili economicamente in relazione alle condizioni economiche dopo la separazione/divorzio.

4. DEDUCIBILITÀ FISCALE

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

Le deduzioni per i figli a carico seguiranno la ripartizione percentuale delle spese extra assegno tra i genitori determinata nel provvedimento.

5. RIMBORSI E SUSSIDI

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie, relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.

6. ASSEGNO UNICO


In forza dell'attuale previsione normativa in materia di assegno unico, introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, in caso di affidamento condiviso detto assegno – che rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale – è ripartito in parti uguali tra i genitori, rimanendo fermo il principio in base al quale, in assenza di diverso accordo tra le parti, la ripartizione del beneficio economico sia stabilita nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori affidatari della prole.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.


Il presente Protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, modifiche legislative o novità giurisprudenziali rilevanti che dovessero intervenire nella materia oggetto delle presenti linee guida.

Verbania, _____

Il Presidente F.F. del Tribunale di Verbania, dott.ssa Rosa Maria Fornelli

_____ 


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, dott.ssa Olimpia Bossi

_____ 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, Avv. Paolo Ricci

_____ 

Il Presidente di AIGA sezione di Verbania, Avv. Chiara Villani

_____ 

Il Presidente di AIAF sezione di Verbania, Avv. Ortensia Pagnotta

_____ 